

BANDO ANNUALE PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ FINALIZZATE A PROMUOVERE LA LINGUA FRIULANA NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO (B.SP. 2026)

Articolo 1 (Finalità)

1. L'Agenzie regionâl pe lenghe furlane, di seguito ARLeF, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi per la promozione della lingua friulana, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ARLeF n. 31 del 5 novembre 2012, d'ora in poi "Regolamento", emana il seguente bando annuale per il sostegno delle attività finalizzate a promuovere la lingua friulana nel settore dello spettacolo.

Articolo 2 (Beneficiari)

1. Possono accedere ai contributi di cui al presente bando i soggetti di cui all'articolo 2 del Regolamento.

Articolo 3 (Risorse, obiettivi e iniziative progettuali finanziabili)

1. Di seguito si descrivono l'obiettivo del bando annuale, la tipologia della iniziativa progettuale finanziabile, l'importo totale messo a disposizione per l'obiettivo per l'anno 2026 e l'importo massimo del contributo concedibile per l'iniziativa per l'anno 2026:

Obiettivo	Iniziativa finanziabile progettuale	Importo totale messo a disposizione per l'Obiettivo per l'anno 2026	Importo massimo del contributo concedibile per l'iniziativa per l'anno 2026
1. Promuovere la lingua friulana nel settore musicale, cinematografico, teatrale e letterario attraverso la realizzazione di festival/spettacoli di qualità rivolti ai giovani con il coinvolgimento delle altre minoranze linguistiche europee	Realizzazione di festival/spettacoli di qualità rivolti ai giovani sul territorio friulanofono nel settore musicale, cinematografico, teatrale e letterario anche con il coinvolgimento delle altre minoranze linguistiche europee	€ 20.000,00	€ 20.000,00

Articolo 4 (Limiti di spesa e di finanziamento)

1. L'entità minima della spesa ritenuta ammissibile per le singole iniziative progettuali, ai fini della loro valutazione, è pari ad un terzo dell'importo massimo del contributo concedibile per ognuna di esse.

2. La misura massima del contributo concesso dall'ARLeF per ciascuna iniziativa progettuale, per ciascuna annualità di riferimento, è pari al 90% dell'importo della spesa ritenuta ammissibile.

Articolo 5 (Termini)

1. L'iniziativa progettuale è portata a termine entro 12 mesi dal decreto di concessione del contributo.
2. Eventuali proroghe possono essere accordate nei casi e con le modalità previste dal Regolamento.

Articolo 6 (Modalità di presentazione della domanda)

1. I soggetti di cui all'articolo 2 possono presentare, a valere sul presente bando, non più di una domanda, pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate.
2. Ogni domanda può riferirsi ad una sola iniziativa progettuale, a pena di inammissibilità. Sono altresì inammissibili le domande presentate da soggetti beneficiari di finanziamenti a valere su bandi precedenti, qualora l'obiettivo dell'iniziativa progettuale coincida con quello del bando precedente e l'iniziativa progettuale finanziata non si sia ancora conclusa.
3. La domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente o da altra persona munita di delega e poteri di firma, è predisposta a pena di inammissibilità sulla base del modello allegato al presente bando e contiene le seguenti informazioni:
 - a) relazione inerente alle caratteristiche del soggetto proponente;
 - b) proposta progettuale, contenente:
 - 1) relazione illustrativa dell'iniziativa progettuale proposta e delle sue specifiche modalità di realizzazione;
 - 2) preventivo particolare con l'indicazione di ogni singola voce di spesa, nel rispetto dei limiti fissati dal bando;
 - 3) piano di finanziamento recante: l'entità del contributo richiesto all'ARLeF, che in ogni caso non può superare l'importo massimo del contributo concedibile per la specifica iniziativa progettuale; l'evidenza analitica dell'eventuale cofinanziamento derivante dagli altri contributi o finanziamenti pubblici o privati, ovvero delle entrate generate dalla realizzazione dell'iniziativa stessa, ovvero dei fondi propri del beneficiario, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 4;
 - c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa a: nomina a Legale rappresentante; partita IVA; ritenuta IRES del 4%; esenzione dall'imposta di bollo; presentazione modello enti associativi – EAS (solo per fondazioni, associazioni o enti senza scopo di lucro); rispetto articolo 12, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22; elenco delle cariche sociali (solo per a fondazioni, associazioni o enti senza scopo di lucro); iscrizione alla Camera di commercio, Ufficio Registro delle imprese, e oggetto sociale, nonché stato dell'impresa (solo per imprese e le società);
 - d) copia dell'atto costitutivo e dello statuto in vigore o altra documentazione equipollente, dalla quale desumere con chiarezza la configurazione giuridica dell'ente (solo per fondazioni, associazioni o enti senza scopo di lucro, qualora non siano stati già depositati presso l'ARLeF);
 - e) modulo relativo alle modalità di pagamento;
 - f) copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante.
4. La domanda è presentata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale.
5. **La domanda dovrà PERVENIRE entro il termine perentorio delle ore 12.00 dell'11 settembre 2026** mediante invio via PEC all'indirizzo arlef@certgov.fvg.it. Per nessun motivo saranno prese in considerazione domande che dovessero pervenire con diverse modalità oppure oltre il predetto termine, pur se spedite in data antecedente la scadenza.
6. L'ARLeF non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del partecipante, né per eventuali disguidi informatici o

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

7. L'ARLeF procederà al controllo delle dichiarazioni contenute nella domanda, ai sensi degli artt. 71 e 75 del D.P.R. 445/2000 e qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto prescritto dall'art. 76 della predetta normativa in materia di sanzioni penali.

Articolo 7 (Disposizioni speciali)

1. Il Comitato tecnico-scientifico potrà effettuare il monitoraggio delle iniziative progettuali, anche richiedendo ai beneficiari relazioni scritte, audizioni e ogni ulteriore documentazione inerente al progetto ovvero sottoponendo ad essi appositi questionari.
2. Il Comitato tecnico-scientifico, per l'espletamento delle sue attività, potrà avvalersi di esperti con specifiche e riconosciute competenze nei settori oggetto del bando.

Articolo 8 (Uso della lingua friulana e della grafia ufficiale)

1. I materiali promozionali, i comunicati stampa e in generale la comunicazione sul progetto andranno effettuati almeno in lingua friulana.
2. Per i materiali scritti è utilizzata la grafia ufficiale della lingua friulana.

Articolo 9 (Evidenza del contributo concesso)

1. Il beneficiario si impegna a dare evidenza del contributo concesso secondo le indicazioni fornite dall'ARLeF.

Articolo 10 (Diffusione pubblica dei materiali realizzati)

1. Allo scopo di contribuire al fine pubblico di realizzare un patrimonio comune di opere creative, culturali e scientifiche in e/o sulla lingua friulana da mettere a disposizione della collettività, fatto salvo il diritto alla paternità dei materiali originariamente realizzati, il beneficiario, a seguito dell'accettazione del contributo, si impegna a cedere, a titolo gratuito e in perpetuo, all'ARLeF, una licenza mondiale, non esclusiva, a sua volta cedibile gratuitamente a terzi, con riferimento ai materiali realizzati nell'ambito dell'iniziativa progettuale.
2. La licenza di cui al comma 1 conferisce all'ARLeF il diritto di compiere, con qualsiasi mezzo di comunicazione, su qualsiasi supporto e in qualsiasi formato, ai fini della tutela e della promozione della lingua friulana, gli atti seguenti con riferimento ai materiali realizzati nell'ambito dell'iniziativa progettuale:
 - a) utilizzo in qualsiasi circostanza e per ogni tipo di uso;
 - b) riproduzione;
 - c) modifica, compreso il diritto di creare materiali derivati basati su di essi;
 - d) comunicazione al pubblico, anche mediante messa a disposizione e/o esposizione e/o rappresentazione e/o distribuzione gratuite degli stessi o di copie di essi.
3. Conseguentemente, all'atto della rendicontazione, il beneficiario dovrà detenere la piena titolarità di sfruttamento dei materiali stessi, nei termini previsti dai commi precedenti, impegnandosi a tenere indenne l'ARLeF da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (comprese le spese legali) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti protetti dalla legge.

4. L'ARLeF, su richiesta motivata del beneficiario, può stabilire, a suo insindacabile giudizio, deroghe o diverse modalità attuative rispetto a quanto previsto dai commi precedenti.
5. Il cofinanziamento dell'iniziativa progettuale da parte di altri soggetti non preclude l'applicazione del presente articolo.

Articolo 11

(Spese ammissibili e spese non ammissibili)

1. La determinazione della spesa ammissibile a contributo è effettuata sulla base della verifica di coerenza e congruità tra le previsioni recate dalla relazione illustrativa dell'iniziativa progettuale proposta ed il preventivo particolare di spesa, con le seguenti specificazioni:
 - a) le spese per oneri fiscali, previdenziali, assicurativi sono ammissibili qualora siano obbligatorie per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico;
 - b) le spese per il personale dipendente sono ammissibili solo limitatamente ai giorni/ore-lavoro effettivamente riferiti all'iniziativa progettuale e impiegati per conseguire i risultati della stessa;
 - c) le spese di ospitalità sono ammissibili solo se coerenti con l'iniziativa progettuale;
 - d) l'Iva è ammissibile solo se non può essere recuperata o recuperabile e costituisce un costo per il beneficiario;
 - e) le spese generali sono ammissibili solo se coerenti con l'iniziativa progettuale e comunque entro il limite massimo del 10 per cento del costo totale della stessa.
2. Non sono ammissibili le spese:
 - a) di rappresentanza;
 - b) per l'acquisto di beni immobili o mobili registrati;
 - c) per l'acquisto di arredi, attrezzature e macchinari;
 - d) per oneri finanziari, ammende, penali, interessi, spese legali.
3. Le spese sono sostenute fra il termine iniziale e finale di realizzazione delle iniziative progettuali e sono comprovate da fatture quietanziate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Articolo 12

(Criteri di valutazione e di priorità)

1. Ai fini della valutazione delle iniziative progettuali sono applicati i criteri previsti dall'articolo 7 del Regolamento, tenendo conto degli indicatori di cui all'allegato "A" dello stesso.

Articolo 13

(Graduatoria delle iniziative progettuali, quantificazione e concessione del contributo)

1. Ai fini della formulazione della graduatoria, della quantificazione del contributo e della sua concessione si applicano le norme previste dal Regolamento.

Articolo 14

(Erogazione del contributo)

1. L'erogazione in via anticipata del contributo può essere effettuata, sino ad un massimo del 70% del contributo concesso, sulla base di specifica richiesta del beneficiario.
2. L'erogazione in via anticipata è effettuata con decreto del Direttore compatibilmente con le disponibilità di cassa dell'ente.

Articolo 15

(Rendicontazione)

1. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa il beneficiario si impegna a presentare:

- a) una relazione dettagliata sull'attività svolta ai fini della verifica dei risultati conseguiti;
 - b) la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa progettuale, secondo le modalità previste dal Titolo II, Capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e dal Regolamento.
2. In sede di rendicontazione andranno consegnati i file di qualsiasi materiale prodotto nel corso del progetto, secondo le indicazioni fornite dall'ARLeF.
 3. Qualora il contributo non sia rendicontato entro i termini previsti dal bando, ovvero qualora la rendicontazione non sia approvata secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 8, del Regolamento, l'ARLeF fissa un nuovo termine entro cui regolarizzare la rendicontazione. In caso di mancata regolarizzazione, può essere disposta la revoca del contributo con le modalità di cui all'articolo 17 del Regolamento.

Articolo 16 (Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito GDPR), si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine da ARLeF è finalizzato alla partecipazione alle procedure di richiesta ed erogazione di contributi per la promozione della lingua friulana oltre che per tutte le attività connesse o strumentali (a titolo esemplificativo: ammissione, selezione, esclusione, rendicontazione) funzionalmente legate all'operatività di ARLeF o alla tutela dei suoi diritti. Il trattamento avverrà a cura dei soggetti preposti al procedimento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (a titolo esemplificativo: altri soggetti per finalità di istruttoria, monitoraggio, controllo o rendicontazione) o di diffusione (a titolo esemplificativo: pubblicazione per finalità di trasparenza). I predetti trattamenti risultano leciti poiché sono necessari per lo svolgimento di funzioni istituzionali ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del GDPR, per permettere a ARLeF di adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto ovvero, infine, per un suo legittimo interesse.
2. I dati trattati per le finalità sopra riportate non saranno di regola trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo. Nell'ipotesi in cui ciò si rendesse necessario (anche sulla base degli strumenti informatici eventualmente utilizzati) ARLeF garantisce che il trasferimento avverrà nel rispetto delle condizioni di cui al Capo V del GDPR. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica. I dati personali sono trattati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata. I dati personali non più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa conservazione, vengono anonimizzati irreversibilmente (o cancellati definitivamente).
3. I dati personali saranno conservati per un periodo individuato secondo criteri di stretta necessità in ragione delle diverse finalità perseguite, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, secondo logiche di tutela dei diritti del Titolare.
4. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del GDPR in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste a ARLeF – Agenzia Regionale per la Lingua Friulana (Titolare del trattamento), con sede in via Carducci n. 44, Udine (UD).

5. Per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR o per chiedere qualsiasi chiarimento relativo al trattamento dei dati personali, è possibile contattare il Titolare ai seguenti recapiti: telefono (0432 555812), e-mail arlef@regione.fvg.it.

6. Il Titolare ha provveduto a nominare un Responsabile della Protezione dei Dati, che è raggiungibile al seguente recapito: dpo.arlef@regione.fvg.it.

7. Qualora si ritenga che il trattamento dei dati personali violi il GDPR, l'interessato ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali o altra autorità eventualmente competente) ai sensi dell'articolo 77 e seguenti del GDPR.

Articolo 17

(Comunicazioni, procedimento amministrativo e responsabili)

1. Tutte le comunicazioni inerenti al presente bando saranno inviate all'indirizzo PEC riportato sulla domanda.

2. Gli esiti del procedimento amministrativo saranno pubblicati sul sito web dell'ARLeF www.arlef.it.

3. Responsabile del procedimento è il dott. William Cisilino, Direttore dell'ARLeF.

4. Responsabile dell'istruttoria è la dott.ssa Vanessa Indri.

Articolo 18

(Rinvio)

1. Per quanto non specificato dal presente bando, si intendono richiamate le norme previste dal Regolamento.

Udine, 27 agosto 2026

f.to Il Direttore
dott. William Cisilino